

Condizioni Generali di Vendita di attrezzatura informatica

Versione 31/01/2023

APEX TIMING, società per azioni semplificata unipersonale con capitale sociale di €35.000, iscritta nel Registro delle Imprese di ANNECY con il numero 531 976 017, con sede legale in 11 ROUTE DE LA SALLE CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY, di seguito "Fornitore", pubblica e commercializza soluzioni software per la gestione di centri ricreativi multiattività e sport motoristici (karting), sotto forma di licenze software installate sul sistema informatico del cliente, alle Condizioni Generali d'Uso e Manutenzione del Fornitore (di seguito "CGUM"). Il Fornitore commercializza anche le attrezzature necessarie al funzionamento e alla gestione dei centri karting, la cui vendita è regolata dalle presenti condizioni.

L'acquisto di attrezzatura informatica commercializzata dal Fornitore implica l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita di attrezzatura informatica (di seguito "CGV") da parte dell'acquirente (di seguito "Cliente").

Dopo aver preso conoscenza delle caratteristiche e dopo essersi accertato della rispondenza dell'attrezzatura alle sue esigenze e della compatibilità con la sua infrastruttura, il Cliente ha voluto ordinare l'apparecchiatura informatica al Fornitore secondo i termini delle presenti condizioni e del Preventivo. La firma del Preventivo da parte del Cliente implica l'accettazione senza riserve delle presenti CGV.

Articolo 1. Definizioni

Ognuno dei termini definiti di seguito ha il significato che gli viene dato nella seguente definizione:

Cliente: qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un Preventivo con Apex Timing sulla base delle presenti condizioni.

Contratto: l'insieme delle Condizioni Generali di Vendita (CGV), il Preventivo e gli eventuali allegati inviati dal Fornitore, firmati dal Cliente e restituiti al Fornitore, con esclusione di qualsiasi altro documento.

Preventivo: documento emesso dal Fornitore contenente le condizioni specifiche accettate dal Cliente, ad esempio, l'attrezzatura informatica scelta, le condizioni tariffarie, ecc.

Fabbricante: indica il costruttore e il produttore della Merce che il Fornitore commercializza.

Consegna: indica la consegna fisica della Merce al Cliente.

Merce: qualsiasi prodotto o gamma di prodotti, articoli, materiali commercializzati, distribuiti e/o venduti dal Fornitore.

Sito: indica il sito (o i siti) per la Consegna della Merce indicato/i dal Cliente nel Preventivo.

Articolo 2. Oggetto

Le presenti condizioni generali hanno lo scopo di definire i termini e le condizioni applicabili alla vendita e alla consegna di attrezzatura informatica o di qualsiasi altra Merce commercializzata o distribuita dal Fornitore e ordinata dal Cliente, e le relative condizioni di ricezione e pagamento.

Nel caso in cui la vendita sia accompagnata da una licenza d'uso di un prodotto software commercializzato dal Fornitore e/o da un servizio di manutenzione fornito dal Fornitore, l'adesione al presente Contratto implica l'accettazione senza riserve da parte del Cliente delle CGUM del Fornitore.

Articolo 3. Documentazione contrattuale

Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e annulla e sostituisce tutti i precedenti documenti conclusi tra di

esse aventi lo stesso. I documenti contrattuali sono presentati in ordine gerarchico di valore legale decrescente:

- (i) il Preventivo firmato dal Cliente e ricevuto dal Fornitore;
- (ii) le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV);
- (iii) eventuali allegati inviati dal Fornitore.

In caso di contraddizione, prevale il documento di grado superiore.

La firma del Preventivo da parte del Cliente costituisce conferma da parte dello stesso di aver preso conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) del Fornitore.

Articolo 4. Durata

Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione del Preventivo da parte del Cliente, per il periodo specificato nel Preventivo o, in assenza di indicazione, per il periodo necessario alla Consegna della Merce da parte del Fornitore.

In presenza di più Preventivi soggetti alle presenti CGV, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere un Preventivo, alle condizioni specificate di seguito, senza risolvere l'intero Contratto.

Articolo 5. Prezzi e condizioni economiche

- **Prezzo**

In cambio della fornitura della Merce, il Cliente si impegna a versare al Fornitore la somma forfettaria prevista nel Preventivo. Tale prezzo è al netto delle imposte e deve essere maggiorato delle imposte e dazi in vigore alla data di fatturazione.

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare i propri prezzi in qualsiasi momento, fermo restando che la Merce sarà fatturata ai prezzi in vigore al momento della registrazione degli ordini risultanti da un Preventivo firmato restituito al Fornitore, nei limiti delle disponibilità in quel momento.

- **Modalità di pagamento**

Il pagamento della Merce è dovuto a pronta cassa alla data di sottoscrizione del Preventivo. Il pagamento a pronta cassa non prevede alcuno sconto.

Pagamento entro 30 giorni: può essere concesso solo con il consenso scritto del Fornitore per qualsiasi ordine di importo superiore a 3.000 euro, IVA esclusa. Qualsiasi pagamento rateale (massimo 3 rate) deve essere accettato dal Fornitore ed è soggetto alle specifiche modalità precisate nel Preventivo.

Gli altri costi accessori, tra cui il trasporto e il costo di messa in servizio della Merce, saranno fatturati separatamente, salvo se diversamente concordato per iscritto dalle Parti nel Preventivo.

Il Cliente effettua i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto bancario del Fornitore. Non sono accettati pagamenti con assegni.

- **Ritardo nei pagamenti**

Qualsiasi ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione al Cliente a decorrere dalla data di esigibilità della fattura (i) dell'indennizzo fisso legale per il recupero, ai sensi dell'articolo L.441-10 del Codice di commercio francese, (ii) di un'indennità di recupero fissa pari a quaranta euro (40 €), (iii) di un interesse di mora non liberatorio ad un tasso pari a tre (3) volte il tasso legale in vigore, contato in giorni dal primo giorno di ritardo dalla data di esigibilità della fattura e fino al giorno del pagamento effettivo.

Oltre un ritardo nel pagamento di trenta (30) giorni di calendario, il contratto sarà risolto automaticamente e senza formalità per colpa del Cliente, fermo restando il diritto del Fornitore di chiedere il risarcimento del danno subito. Le somme già pagate dal Cliente rimarranno di proprietà del Fornitore.

Articolo 6. Clausola di riservato dominio

La Merce rimane di proprietà del Fornitore fino all'integrale pagamento del prezzo indicato nella fattura emessa dopo il ricevimento da parte del Fornitore del Preventivo correttamente firmato dal Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora, anche in caso di accettazione di effetti commerciali da parte del Fornitore. La Merce rimarrà individualizzata; il Cliente non può montare o smontare l'apparecchiatura né sostituire alcuna parte fino all'integrale pagamento del prezzo.

Durante il periodo di riservato dominio, il Cliente si assume il rischio di perdita, danneggiamento o distruzione della Merce a partire dal momento della consegna. In caso di amministrazione controllata o liquidazione giudiziale del Cliente, il Fornitore ha facoltà rivendicare la proprietà della merce consegnata non pagata.

Articolo 7. Fornitura di merci

- **Merce**

Il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente la Merce ordinata descritta nel Preventivo, conforme alle caratteristiche definite dal Fabbricante della Merce in vigore alla data della consegna.

Nel caso in cui una o più merci ordinate dal Cliente nel Preventivo siano esaurite, il Fornitore si riserva il diritto, ove possibile, di sostituire le merci in questione secondo principi di equivalenza tecnica.

- **Modalità di consegna**

La Merce è consegnata all'indirizzo del Sito del Cliente, salvo diversa indicazione di quest'ultimo.

I tempi di consegna indicati nel Preventivo sono a titolo indicativo e il Cliente accetta espressamente che il mancato rispetto dei termini non possa in alcun caso essere sanzionato con indennizzi, interessi e/o sanzioni per ritardo. Il ritardo nella consegna non giustifica l'annullamento dell'ordine né il pagamento di un indennizzo. Il Fornitore ha il diritto di sospendere la consegna in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento o di mancata presentazione dei documenti necessari all'esecuzione dell'ordine.

- **Ricevimento della Merce**

La Merce è ricevuta dal Cliente all'indirizzo del Sito di consegna.

Se al momento della consegna l'imballaggio originale è danneggiato, strappato o aperto, il Cliente è tenuto a verificare le condizioni della Merce. Il Cliente deve indicare sul documento di trasporto qualsiasi anomalia relativa alla consegna (prodotti mancanti, confezione danneggiata, prodotti rotti, ecc.), mediante riserva annotata di proprio pugno e sottoscritta. La verifica si considera effettuata se il Cliente, o una persona da esso autorizzata, ha firmato il documento di trasporto.

Pertanto, qualsiasi danno riscontrato durante la consegna di una Merce deve essere oggetto di riserva immediata, che deve essere annotata dal Cliente sul documento di trasporto e confermata entro 48 ore al Fornitore via e-mail, al seguente indirizzo: support@apex-timing.com. In assenza di una conferma esplicita entro 48 ore, la Merce si ritiene irrevocabilmente accettata dal Cliente.

Se occorre anche restituire la Merce al Fornitore, la richiesta di rientro deve essere inviata al Fornitore entro otto (8) giorni dalla consegna.

Qualsiasi reclamo presentato oltre questo termine non sarà accettato. La restituzione della Merce sarà accettata solo per la Merce nella condizione originale (imballaggio, accessori, istruzioni, ecc.).

- **Trasferimento dei rischi**

Nonostante la clausola di riservato dominio, la Merce è utilizzata a rischio e a spese del Cliente dal momento in cui il

Cliente entra fisicamente in possesso della Merce, vale a dire dal momento in cui riceve la Merce. A questo proposito, il Cliente è tenuto a controllare le condizioni della Merce consegnata al momento della Consegna e a notificare al Fornitore eventuali riserve sollevate al vettore. L'assenza di riserve e/o di informazioni scritte da parte del Fornitore rende irricevibile qualsiasi reclamo successivo.

La Merce può essere ritirata presso i locali del Contraente; il rischio si intende trasferito al momento del ritiro della Merce.

Articolo 8. Garanzia

Il Fornitore si impegna a far beneficiare il Cliente di qualsiasi garanzia relativa alla Merce riconosciuta al Fornitore stesso dai Fabbricanti in relazione alla Merce interessata dal difetto. Tuttavia, il Fornitore non risponde per i difetti occulti della Merce venduta per il suo tramite, e il Cliente potrà invocare unicamente la responsabilità del Fabbricante, sulla base delle informazioni presenti sull'imballaggio e/o sulle istruzioni per l'uso della Merce. Su richiesta, il Fornitore si impegna a fornire al Cliente le informazioni e i dati di contatto del Fabbricante.

Se non diversamente previsto dalla legge, è espressamente esclusa ogni altra garanzia, esplicita o implicita.

Il Cliente si fa carico delle spese di spedizione per la restituzione della Merce al Fabbricante. Il Cliente si impegna a contattare direttamente il Fabbricante e ad adottare le azioni amministrative necessarie per restituire la Merce difettosa direttamente al Fabbricante.

Il Cliente è responsabile dell'esecuzione del backup dei dati sull'hardware difettoso prima della restituzione. Il Fornitore non fornisce attrezzature sostitutive.

In linea di principio, le garanzie dei Fabbricanti non comprendono:

- Sostituzione dei materiali di consumo (batterie, lampadine, fusibili, ecc.).
- Uso anomalo o non conforme dei prodotti.
- Difetti e relative conseguenze dovuti all'intervento di un fornitore terzo.
- Difetti e relative conseguenze derivanti da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del prodotto.
- Difetti e relative conseguenze legati a qualsiasi causa esterna (elettricità, urti, acqua, ecc.).
- La parte software nella sua interezza, oggetto di una distinta prestazione, i cui termini sono definiti nelle CGUM.

Articolo 9. Obblighi e responsabilità

• Impegni del Fornitore

Il Fornitore si impegna a eseguire il Preventivo a regola d'arte, con un'obbligazione di mezzi, nei limiti delle scorte disponibili e delle caratteristiche della Merce definite dai Fabbricanti interessati.

Ove applicabile, in particolare nel caso in cui il Preventivo preveda un servizio di installazione/messa in servizio della Merce di competenza del Fornitore, il Fornitore si impegna a supervisionare i propri addetti in modo da garantire il rispetto del regolamento interno del Cliente, purché il Cliente abbia effettivamente trasmesso il regolamento al Fornitore prima di qualsiasi intervento.

• Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- collaborare attivamente con il Fornitore ed esprimere le proprie esigenze in modo chiaro e preciso;
- non ritardare indebitamente qualsiasi processo di ricezione della Merce ordinata;
- dare al Fornitore, se necessario, l'accesso ai locali e alle attrezzature ai fini dell'esecuzione del Preventivo, soprattutto se è previsto un servizio di messa in servizio della Merce;

- pagare i prezzi concordati nel Preventivo, in conformità alle presenti CGV.

- **Responsabilità**

Gli obblighi previsti dal presente Contratto in capo al Fornitore costituiscono un'obbligazione di mezzi. Sotto la propria esclusiva responsabilità, il Cliente deve accertarsi che la Merce ordinata risponda alle sue esigenze e sia compatibile con la sua infrastruttura.

Ciascuna delle Parti assicura la propria responsabilità secondo il diritto comune. Tuttavia, le Parti convengono espressamente che il Fornitore non risponde di alcun danno indiretto, prevedibile o meno, subito dal Cliente o da terzi in conseguenza del presente Contratto, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzione dell'attività, lucro cessante, perdita di chance, danni o spese. È inoltre responsabilità di ciascuna delle Parti stipulare le polizze assicurative necessarie per la propria attività.

Inoltre, qualora il Fornitore sia condannato a pagare i danni per qualsiasi perdita diretta subita dal Cliente come conseguenza del presente Contratto, l'importo del risarcimento effettivamente dovuto dal Fornitore al Cliente a titolo di risarcimento non può essere maggiore dell'importo ricevuto dal Fornitore per il Preventivo in questione, al netto delle imposte.

In ogni caso, il Fornitore non risponde del malfunzionamento dei Prodotti se esso è dovuto all'uso di software o hardware non forniti dal Fornitore.

Infine, il Cliente accetta e prende atto espressamente di poter invocare la responsabilità del Fornitore per una violazione delle presenti CGV unicamente entro il termine di un (1) anno dalla data della violazione.

Articolo 10. Forza maggiore

Il Fornitore non risponde nel caso in cui l'adempimento dei suoi obblighi sia ritardato, limitato o reso impossibile dal verificarsi di un evento di forza maggiore.

Per forza maggiore si intendono gli eventi normalmente considerati tali dalla giurisprudenza, ovvero gli eventi di natura irresistibile e imprevedibile, al di fuori del controllo delle Parti, contro i quali esse non hanno potuto ragionevolmente proteggersi e contro i quali non avrebbero potuto attenuarne le conseguenze se non sostenendo spese sproporzionate rispetto alle aspettative di benefici finanziari.

In particolare, oltre a quelli più in generale conformi alla definizione di cui sopra, sono considerati espressamente casi di forza maggiore (i) gli scioperi totali o parziali interni alle Parti, (ii) gli scioperi totali o parziali esterni alle Parti, se hanno l'effetto di bloccare l'attività della Parte che li subisce, (iii) le interruzioni del servizio dei mezzi di trasporto, se hanno l'effetto di impedire l'esecuzione degli obblighi imposti ad una Parte ai sensi del presente Contratto, dei vari contratti applicativi, (iv) l'indisponibilità o la carenza di apparecchiature ordinate ai fornitori del Fornitore, (v) il blocco o il malfunzionamento delle telecomunicazioni e/o dei server utilizzati dal Fornitore, (vi) epidemie, crisi sanitarie, terremoti, tempeste, inondazioni, incendi, esplosioni, (vii) guerra, dichiarata o meno, blocco o embargo, sommosse, restrizioni o divieti governativi.

Il Fornitore si impegna a informare il Cliente il prima possibile in caso di forza maggiore. L'esecuzione degli obblighi del Fornitore sarà quindi sospesa a partire dalla data di invio della notifica al Cliente, ininterrottamente fino alla cessazione definitiva dell'evento di forza maggiore. Tuttavia, se la causa di forza maggiore si protrae per oltre trenta (30) giorni di calendario dalla data di invio della notifica, l'ordine e/o il Contratto sarà immediatamente risolto automaticamente e senza preavviso, senza responsabilità di una delle Parti nei confronti dell'altra.

Tuttavia, le Parti concordano che eventuali cause di forza maggiore non possono rendere impossibile al cliente adempiere al proprio obbligo di pagamento.

Articolo 11. Proprietà intellettuale

Il Fornitore rimane l'unico proprietario di tutti i suoi strumenti, documenti, dati, marchi, loghi, risorse e know-how.

A tale riguardo, il contenuto del sito web (documenti tecnici, grafici, disegni, loghi, fotografie, ecc.) è e rimane di

proprietà del Fornitore, unico titolare dei diritti di proprietà intellettuale su questi contenuti. Il Cliente si impegna a non fare alcun uso di questi contenuti. È severamente vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale di questi contenuti, che può costituire una contraffazione.

Articolo 12. Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna (i) a non divulgare a terzi qualsivoglia aspetto, compresi in particolare gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, qualsiasi documento, informazione, dato, metodo o know-how, divulgato direttamente o indirettamente dall'altra Parte o di cui possa venire a conoscenza nell'ambito del Contratto (di seguito "Informazioni Riservate"), (ii) a non utilizzare le Informazioni Riservate se non per l'esecuzione dei propri obblighi previsti dal Contratto, (iii) a comunicare le Informazioni Riservate unicamente alle persone direttamente coinvolte nell'esecuzione degli ordini e (iv) a garantire il rispetto di questo articolo da parte di queste persone. L'obbligo di riservatezza rimarrà efficace per tutta la durata del Contratto e per un periodo di due (2) anni dalla data effettiva di cessazione del rapporto contrattuale.

Le Informazioni Riservate non comprendono qualsiasi informazione:

- di cui una Parte era già in possesso alla data della comunicazione delle informazioni ricevute dall'altra Parte;
- che successivamente alla comunicazione diventa di dominio pubblico per motivi non imputabili a una delle Parti;
- che una Parte riceve legittimamente da un terzo, purché il terzo non sia vincolato da un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte proprietaria delle informazioni; e
- che una Parte è tenuta a divulgare per legge, regolamento o altro obbligo legale, a condizione che la Parte interessata informi tempestivamente l'altra Parte.

Articolo 13. Dati personali

Il Fornitore è responsabile del trattamento di dati personali del Cliente effettuato nell'ambito della gestione ed esecuzione degli ordini e delle presenti CGV.

Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali, consultare l'Informativa sulla privacy disponibile al seguente indirizzo: <https://www.apex-timing.com/fr/privacy-policy-c34.html>

Articolo 14. Risoluzione - cessazione

In caso di inadempimento da parte di una delle Parti di uno degli obblighi previsti dal Contratto, l'altra Parte ha facoltà di risolvere il Preventivo in questione e/o il Contratto, decorso infruttuosamente il termine di quindici (15) giorni lavorativi dalla messa in mora a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 15. Modifiche e indivisibilità del Contratto

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare il presente Contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, previa comunicazione via e-mail al Cliente. Le nuove condizioni si applicheranno a partire dalla notifica della comunicazione. Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto risultino, per qualsivoglia motivo, invalide, illecite o non azionabili, l'invalidità, illiceità o non azionabilità in questione non pregiudica l'efficacia delle altre disposizioni del Contratto che rimarranno valide, applicabili ed opponibili. Il Contratto sarà interpretato escludendo dal Contratto la clausola invalida, inapplicabile o non azionabile. Le Parti convengono tuttavia che, in tal caso, negozieranno in buona fede disposizioni alternative che siano (i) valide, applicabili e opponibili e (ii) coerenti con l'intento originario delle Parti.

Articolo 16. Elezione di domicilio

Ai fini del presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio presso i rispettivi indirizzi che si trovano all'inizio delle presenti Condizioni. Tutte le notifiche o comunicazioni di messa in mora e, più in generale, qualsiasi corrispondenza che una delle Parti può indirizzare alla sua Parte contraente in relazione al presente Contratto, dovranno essere

inviare all'indirizzo della Parte interessata indicato sul Preventivo, salvo disposizione espressa e specifica in deroga a tale regola.

Articolo 17. Varie

- **Cessione**

Il Cliente non può cedere, in tutto o in parte, il beneficio delle presenti condizioni senza il preventivo consenso del Fornitore.

- **Personale**

Ciascuna Parte mantiene in ogni caso l'autorità gerarchica e disciplinare sul proprio personale. Ciascuna delle Parti assicura quindi, in veste di datore di lavoro, la gestione amministrativa, contabile e sociale dei propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione degli obblighi previsti dalle presenti CGV.

- **Accordo intero**

Le Parti dichiarano inoltre che il Contratto costituisce l'integrale ed esclusiva espressione della loro comune volontà e che sostituisce e annulla qualsiasi accordo precedente, scritto o verbale.

- **Indipendenza**

Il Cliente agisce in nome e per conto proprio. Non ha potere né facoltà per vincolare in alcun modo il Fornitore. Nessuna delle presenti clausole può essere interpretata come costitutiva, tra il Cliente e il Fornitore, di un rapporto di mandato, controllo societario, rappresentanza o dipendente-datore di lavoro.

Articolo 18. Lingua del contratto - Diritto applicabile e foro competente

La presente versione del Contratto è una traduzione in italiano della versione originale in lingua francese. In caso di controversia, prevale il solo testo in lingua francese.

Per espresso accordo tra le Parti, il presente Contratto è disciplinato dal diritto francese.

Tutte le controversie alle quali il presente Contratto può dar luogo, in particolare per quanto riguarda la sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o trasmissione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di commercio di ANNECY (Francia), anche in caso di una richiesta incidentale, di chiamata in garanzia o di pluralità di convenuti.